

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di dicembre	pag.	2
In scadenza l'invio telematico dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti effettuati dai soci	pag.	4
Rateazioni debiti tributari in 120 mesi	pag.	6
Pagamento compensi amministratori	pag.	9
Opzione per il regime della c.d. "piccola" trasparenza	pag.	12
Versamento dell'acconto iva per l'anno 2013	pag.	14
Mancato versamento dell'iva, riflessi penali	pag.	17
Inventario di magazzino di fine anno	pag.	18
Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente	pag.	20
L'agente può richiedere l'applicazione di una ritenuta Irpef ridotta sulle proprie provvigioni	pag.	22
In caso di lavori non conclusi al 31/12/2013, solo le spese già sostenute beneficiano della detrazione del 65%	pag.	24

I formulari operativi

<i>Fac-simile</i> per la sollecitazione del consenso all'opzione per il regime fiscale di trasparenza	pag.	25
<i>Fac-simile</i> per la risposta del socio sull'opzione per il regime fiscale di trasparenza (indispensabile e da conservare)	pag.	26
<i>Fac simile</i> di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari	pag.	27

Informative e news per la clientela di studio

BILANCIO

La svalutazione civilistica delle rimanenze di immobili merce è indeducibile

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni valutati al costo specifico – in genere beni complessi non sostituibili con beni aventi caratteristiche identiche (es. immobili) – un'eventuale svalutazione contabile dovuta ad una riduzione di valore del bene – come nel caso di un immobile acquistato come edificabile, previo condono, ma successivamente risultante non condonabile – non è deducibile fiscalmente. L'impresa, pertanto, deve operare nella dichiarazione dei redditi una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione iscritta in bilancio. Il tema è di stretta attualità soprattutto per le imprese edili in quanto la crisi del mercato immobiliare dovuta alla congiuntura economica negativa può comportare la necessità di svalutare al valore di mercato gli immobili classificati come rimanenze, acquistati o costruiti prima della crisi. Più in generale, il problema riguarda tutti i beni valutabili a costo specifico e cioè i beni non fungibili che per le loro specifiche caratteristiche di produzione non possono essere valutati in serie in quanto differiscono l'uno dall'altro.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n.78, 12/11/2013)

CONTRATTI DI AGENZIA

Deducibili per competenza le indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha accolto la tesi secondo cui gli accantonamenti relativi alle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, nelle sue varie tipologie (indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono deducibili per competenza da parte della casa mandante (dunque anno per anno). Il nuovo orientamento (si ritiene superato quanto espresso nella circolare n.42/07) interessa solo gli accantonamenti effettuati in data successiva al 1° gennaio 1993. Nulla, al momento, è stato detto per la deducibilità fiscale da parte dei contribuenti che prudenzialmente negli anni successivi al 1993, in aderenza all'orientamento altalenante della prassi ministeriale e/o giurisprudenziale, non hanno dedotto fiscalmente l'accantonamento nella relativa dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio di competenza.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.33, 08/11/2013)

OMI

Pubblicati i dati del terzo trimestre 2013

Continua il *trend* negativo del mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre dell'anno, seppure a ritmi decelerati rispetto ai trimestri precedenti. Le vendite di unità immobiliari, pari a 199.661, mostrano una flessione del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2012, ma recuperano un punto percentuale rispetto al calo tendenziale del 7,7% rilevato nel secondo trimestre. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultima Nota trimestrale Omi (Osservatorio mercato immobiliare), che fornisce un'istantanea sull'andamento del mercato immobiliare residenziale e non residenziale nel periodo luglio-settembre 2013.

(Agenzia delle Entrate, comunicato Stampa, 21/11/2013)

IVA

Disciplina dei contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione del corretto trattamento Iva delle erogazioni di denaro fatte dalle Pubbliche Amministrazioni, che in ragione del loro corretto inquadramento civilistico subiscono un differente trattamento fiscale. Un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un'attenta analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.34, 21/11/2013)

SPESOMETRO

Pubblicate le *faq* sul sito dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* 11 risposte alle domande più frequenti sulla compilazione pratica della nuova "Comunicazione polivalente". In particolare, viene confermato che non saranno applicate sanzioni nel caso in cui gli invii telematici dello "spesometro" per il periodo di imposta 2012 avvengano entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014. Nel caso in cui l'invio telematico sia già stato effettuato, è possibile rettificare o sostituire le precedenti comunicazioni a patto che il nuovo invio avvenga entro il termine del 31 gennaio 2014. Una informativa sui chiarimenti forniti verrà rilasciata con la circolare n.1/2014.

(Agenzia delle Entrate, *faq*, 19/11/2013)

CONAI

Nuova modalità telematica di presentazione della modulistica consortile

Il Conai ha messo a disposizione dei propri consorziati una piattaforma informatica che consente l'invio sia delle dichiarazioni del Contributo ambientale sia della modulistica utilizzata dagli esportatori abituali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'utilizzo della piattaforma telematica diventa obbligatorio. Le dichiarazioni del Contributo ambientale di competenza dell'anno 2014 (mensili, trimestrali o annuali) e le Richieste di rimborso o di esenzione dovranno essere inviate telematicamente.

(Consorzio nazionale imballaggi, circolare, 04/10/2013)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN SCADENZA L'INVIO TELEMATICO DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

A pochi giorni dalla scadenza del 12 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e per la comunicazione dei finanziamenti, delle capitalizzazioni e degli apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. L'ambito oggettivo di tale primo invio telematico, introdotto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al periodo di imposta 2012, riguarda:

- gli elementi per individuare i beni concessi in uso dalle imprese al socio o al familiare del socio e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla impresa;
- i dati anagrafici dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni di importo non inferiore a € 3.600 (limite da verificare per ogni singolo socio/familiare).

ADEMPIMENTO	SOGGETTO CHE COMUNICA	DATI	CORRISPETTIVO
Beni in godimento	Socio o familiare dell'imprenditore	Dati dell'impresa, utilizzo esclusivo/non esclusivo, inizio/fine concessione bene, titolo di possesso, tipologia del bene	Importo maturato per il godimento del bene, valore di mercato
	Impresa	Dati dei soci/familiari, utilizzo esclusivo/non esclusivo, inizio/fine concessione bene, titolo di possesso, tipologia del bene	Importo maturato per il godimento del bene, valore di mercato
Finanziamenti e capitalizzazioni	Impresa	Dati dei soci/familiari dell'imprenditore	Ammontare dei finanziamenti, valore delle capitalizzazioni

I chiarimenti forniti dalle istruzioni ministeriali

Verifichiamo i principali chiarimenti forniti dalle istruzioni ministeriali, rimandando alle indicazioni fornite nelle quattro informative pubblicate sulla Circolare n.10/2013 per quanto non ulteriormente specificato:

⇒ Beni in godimento

IMPRESE INDIVIDUALI: la comunicazione non va effettuata da parte degli imprenditori individuali che utilizzano il bene della loro impresa per fini personali. Va, invece, comunicato l'utilizzo da parte del familiare dell'imprenditore individuale.

UTILIZZO: la comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui c'è differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo di imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui nel 2012 sia continuato l'utilizzo stesso.

SOCI AMMINISTRATORI: le istruzioni nulla dicono in merito ai beni concessi in godimento agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. Il provvedimento del 2 agosto 2013 cita nei casi di esclusione dalla presentazione della comunicazione il "bene concesso in godimento all'amministratore", indipendentemente dal riaddebito del fringe benefit per l'utilizzo privato. Si ritiene, pertanto, che i beni concessi ai soci (o ai familiari dei soci) amministratori non debbano essere dichiarati.

⇒ *Finanziamenti, capitalizzazioni e apporti*

SOGLIA € 3.600: la soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2012 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento € 8.000;
- 22 maggio: finanziamento € 9.000;
- 8 settembre: restituzione € 15.000.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2012 è pari a € 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di € 17.000 indicando la data del 22 maggio 2012.

REGIME CONTABILE: la comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest'ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l'esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

COOPERATIVE: le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull'accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all'Anagrafe tributaria tramite il modello 770).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RATEAZIONI DEBITI TRIBUTARI IN 120 MESI

Con decreto ministeriale del 6 novembre scorso sono state chiarite le condizioni per poter ripartire i pagamenti di debiti con Equitalia su un periodo di 120 mesi, come disposto normativamente la scorsa estate.

Equitalia non ha ancora emanato specifiche direttive; ciò nonostante, possiamo comunque segnalare le previsioni attualmente note.

Quando si riceve una cartella: i piani di pagamento rateali

La stratificazione normativa che si è venuta a creare nel corso degli ultimi anni, ha determinato la coesistenza di differenti piani di rateazione che possono essere richiesti dal debitore.

Ad oggi appare chiaro che, ove il contribuente riceva una cartella esattoriale e non riesca a pagarla integralmente alla scadenza di legge, lo stesso può chiedere una delle due seguenti forme di rateazione:

DENOMINAZIONE	DURATA	CONDIZIONE
ORDINARIA	Durata massima 72 rate mensili	Temporanea situazione di difficoltà ad adempiere (cioè a pagare il debito intero alle scadenze prescritte). Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013), mentre per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
STRAORDINARIA	Durata massima 120 rate mensili	Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità

Per la richiesta dei piani di rateazione straordinari, sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, comunque necessario per accedere al pagamento frazionato;
- 2) l'attestazione, a cura del debitore, della comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla sua responsabilità e legata alla congiuntura economica; si ricorre ad una istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione;
- 3) l'impossibilità di provvedere secondo un piano ordinario;
- 4) la prova di solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) sussistono quando l'importo della rata si attesta sui valori rappresentati in tabella:

TIPOLOGIA DI DEBITORE	IMPORTO DELLA RATA	
<ul style="list-style-type: none"> persone fisiche ditte individuali con regimi fiscali semplificati 	Si accede alla rateazione straordinaria se l'importo della rata è > al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente. Il dato si desume dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che va allegato all'istanza	
<ul style="list-style-type: none"> soggetti diversi (con dati desunti dalla situazione contabile aggiornata) 	Condizione 1	Rata superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile.
	Condizione 2	l'indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1, ove indice di liquidità è: $[(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}]$

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo specifiche tabelle allegate alla presente informativa.

Equitalia, in linea generale, precisa che:

- l'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro;
- i piani di rateazione sono alternativi, per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria si può chiedere una rateazione ordinaria;
- i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).

Quando non si riesce a rispettare un piano di rateazione già ottenuto

Lo stato di forte crisi di liquidità potrebbe determinare che, dopo avere ottenuto da Equitalia un piano di rateazione (ordinario o straordinario), il contribuente non riesca più a farvi fronte.

In tali ipotesi, per evitare la decadenza (che si produce con il mancato pagamento di 8 rate del piano originario, anche non consecutive), è possibile richiedere una delle seguenti proroghe:

RATEAZIONE IN CORSO	TIPO DI PROROGA	CONDIZIONI
Ordinaria	Ordinaria, con durata massima di 72 mesi	Comprovato peggioramento della temporanea situazione di obietti va difficoltà
	Straordinaria, con durata massima di 120 mesi	Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità
Straordinaria	Ordinaria, con durata massima di 72 mesi	Comprovato peggioramento della temporanea situazione di obietti va difficoltà
	Straordinaria, con durata massima di 120 mesi	Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità

Passaggio dalla rateazione ordinaria alla straordinaria

I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di legge, essere aumentati fino a 120 rate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Rammentiamo ai Sigg.ri clienti che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2013 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2013, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2014 (c.d. cassa allargata)
Amministratore con partita IVA (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2013, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2013

Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori a 1.000 euro (e quindi non possano essere pagate in contante), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione secondo quanto sopra visto, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2013 ed adottare anche in previsione del prossimo avvio del 2014.

Amministratore senza compenso	E' consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta.
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno	L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore. Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato – per l'anno 2014 - un compenso annuo di €120.000, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: <ul style="list-style-type: none"> • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2014; • mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima tranche mensile • mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile • ecc.
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria	Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2014), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori €30.000, in aggiunta ai €120.000 già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.
Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione	L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo. Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • mese di ottobre 2014: l'assemblea dei soci delibera il compenso di €120.000 per l'intero anno 2014 • mese di ottobre 2014 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, €40.000 a ottobre, €40.000 a novembre, €40.000 a dicembre 2014)
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	Per evitare l'incombente della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2010, abbia assunto la seguente delibera: <i>“ ... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2010 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”</i> . In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: <i>“ ... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”</i> . Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso giuridico, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società.

Il compenso già deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato ed, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

E' allora preferibile che l'assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. "PICCOLA" TRASPARENZA

Entro il termine del 31 dicembre 2013 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l'opzione per il regime della "piccola" trasparenza fiscale di cui all'art.116 Tuir con riferimento al triennio 2013 – 2015.

Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l'opzione anche da parte di quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2010 – 2012 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2013 – 2015.

Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi alla vigenza dell'opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

Vantaggi	<p>I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;• si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 20% se la partecipazione è non qualificata);• si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);• incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
Svantaggi	<p>L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none">• poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;• sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute). <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>

Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui all'art.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'art.87 Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci).

Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall'applicazione della presente disciplina.

Cordiali saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2013

Entro il prossimo **27 dicembre 2013** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2013.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;

6035



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

- soggetti con debito di importo inferiore a € 103,29;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2013;
- soggetti cessati prima del 30 novembre 2013 (mensili) o del 30 settembre 2013 (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2013 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);
- soggetti che nel corso del 2013 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;
- soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art.27 del D.L. n.98/11;
- soggetti che nel corso del 2013 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di €103,29 (88%);
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

I metodi per determinare l'acconto Iva	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al mese di dicembre 2012 per i contribuenti mensili; • al saldo dell'anno 2012 per i contribuenti trimestrali; • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2012), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2012.</p> <p>Variazioni di regime</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2013, rispetto a quella adottata nel 2012, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuente mensile nel 2012 che è passato trimestrale nel 2013: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2012, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2012; • contribuente trimestrale nel 2012 che è passato mensile nel 2013: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2012; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2013 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2013, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2013. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
Metodo previsionale	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che <u>si prevede</u> di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA, RIFLESSI PENALI

L'articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a €50.000.

Ne consegue che nel caso di **dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a € 50.000 con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale** come specificato anche dalla circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di € 50.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2012, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 27 dicembre a versare almeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli € 50.000).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma è necessaria l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Il 27 dicembre 2013 rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, ovvero 2012, se l'importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale. A nulla rilevando il successivo versamento (ad esempio fatto al 28 di dicembre).

Il ritardato versamento, pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.13 D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo). Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

Dichiarazione presentata	omesso pagamento di imposta inferiore a € 50.000		nessun reato
	omesso pagamento di imposta superiore a € 50.000	versamento di Iva entro il 27/13 per raggiungere un debito complessivo inferiore a €50.000	nessun reato
		mancato versamento dell'iva al 27/13	realizzazione del reato
		versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/13	realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Nel caso in cui l'azienda abbia l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili.

Nel caso, invece, non sia tenuta ai fini fiscali la contabilità di magazzino, la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

BENI IN INVENTARIO	
beni presso magazzino	sì
beni in deposito	sì
beni presso unità locali	sì
beni di proprietà ma presso terzi	sì
beni di proprietà altrui presso l'azienda	no
beni di proprietà in viaggio	sì
beni in viaggio di proprietà altrui	no

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/13, la cui somma dei prezzi di vendita,

scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall'art.1 DPR n.695/96, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo):

- realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad € 5.164.569;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad € 1.032.914.

Esempio

Se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino rispetta i due requisiti nei periodi di imposta 2012 e 2013, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2015. Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non rispetta i due requisiti per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (es: andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (es: uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, ecc).

Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:

benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente



Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Acì le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2014.

Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell'effettivo utilizzo nell'ambito della sfera personale/familiare.

Tale *fringe benefit* viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all'anno.

deducibilità dei **costi** per l'impresa nel limite del **70%**



La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di *leasing* o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076). La quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura.

I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:

- trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
- addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto

confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza.

Esempio

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato.

Il *fringe benefit* teorico valido per il 2013, verificato sul sito Aci, è pari ad € 2.385,71.

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di € 1.955,50 + Iva 22% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di € 2.385,71):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del *fringe benefit* da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- per il periodo di imposta 2013 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi;
- l'Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile.

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

in caso di riaddebito con fattura	➔	sulla base di quanto previsto dalla circolare n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta
in caso di solo <i>benefit</i> attribuito in busta paga del dipendente	➔	per garantirsi l'integrale detrazione dell'Iva è comunque necessario corrispondere l'Iva su tale importo
esistenza di idonea prova documentale	➔	nella circolare n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)
nel caso di uso promiscuo all'amministratore (non dipendente)	➔	il trattamento del <i>benefit</i> in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. Sarà invece diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del <i>benefit</i> imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il *benefit* entro la fine del periodo d'imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l'utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell'anno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'AGENTE PUÒ RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROPRIE PROVVISIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, pari al 23% del 20%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
provvigioni	1.000,00	1.000,00
base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00
netto	885,00	954,00

È bene ricordare che l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.	➔	entro 15 giorni dalla stipula;
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad es. licenziamento di tutti i dipendenti)	➔	entro 15 giorni dall'evento
per le operazioni occasionali	➔	entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione.

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l'opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2014, scade entro il prossimo 31 dicembre 2013, si invitano i soggetti interessati a procedere all'invio della predetta dichiarazione entro tale termine.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN CASO DI LAVORI NON CONCLUSI AL 31/12/2013, SOLO LE SPESE GIÀ SOSTENUTE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 65%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 65% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2013.

Anche per quanto concerne la detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio e il c.d. "bonus arredi", i contribuenti interessati possono fruire della agevolazione al 50% delle spese sostenute solamente con il pagamento delle spese effettuato entro il prossimo 31 dicembre 2013. In assenza di ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la misura della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio verrà ridotta al 36% delle spese sostenute.

Legge stabilità 2014 : proroga in arrivo dal 1° gennaio

Nel disegno di legge di Stabilità attualmente in corso di discussione in Parlamento viene prevista una proroga per tutto l'anno 2014 delle detrazioni fiscali nella misura del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 50% per il recupero edilizio degli stessi. Entro la fine dell'anno la legge di Stabilità sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In attesa della prevista proroga, in ogni caso, per avere certezza della fruizione delle agevolazioni, anche in relazione agli interventi in corso di esecuzione, si riepilogano di seguito le regole applicabili al periodo d'imposta 2013.

Spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2013

SOGGETTI	INTERVENTO	SOSTENIMENTO SPESA	AGEVOLAZIONE
privati e condomini	riqualificazione energetica	rilevante la data del pagamento, con le soglie massime previste per singolo intervento	detrazione Irpef del 65% in 10 rate annuali di pari importo
	ristrutturazione e edilizia	rilevante la data del pagamento, con la soglia massima di € 96.000 per singola unità immobiliare	detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo
imprese	riqualificazione energetica	rilevante la competenza delle fatture, che devono essere riferite al 2013 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), indipendentemente dall'effettuazione del pagamento entro il 31/12/2013	detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

I formulari operativi

Fac-simile per la sollecitazione del consenso all'opzione per il regime fiscale di trasparenza

..... Srl

sede legale: – (.....)

codice fiscale, partita Iva, Registro imprese di n.:

Capitale sociale €

Spett.le Socio Sig.

.....
.....
.....

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir

Preg.mo Socio,

come già comunicato nell'assemblea tenutasi il giorno presso la sede sociale, entro il 31/12/2013 scade il termine per:

- l'esercizio dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir;
- o *in alternativa*
- il rinnovo dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir.

Poiché è stato verificato che esistono i presupposti richiesti dalla norma e sono state già fornite ai soci le informazioni necessarie per verificare le eventuali implicazioni fiscali derivanti dal regime in oggetto, invitiamo a voler esprimere l'opzione mediante spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società in tempo utile perché possano essere espletati gli adempimenti connessi.

Credendo di far cosa gradita, alla presente alleghiamo un *fac-simile* di comunicazione che potrà essere utilizzato (con relativa busta già compilata), apponendo la firma in originale ed allegando, pur in assenza di esplicito obbligo di legge, una copia del documento di identità.

Chiediamo di far pervenire la risposta, positiva o negativa, alla società entro la data del

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:

- *fac-simile* per la manifestazione dell'opzione;
- busta precompilata per la spedizione.

Luogo e data

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

I formulari operativi

Fac-simile per la risposta del socio sull'opzione per il regime fiscale di trasparenza (indispensabile e da conservare)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art.116 Tuir

Il sottoscritto, nato a il residente in, Via n..... , codice fiscale, in qualità di socio della società con sede in, Via, con la presente comunica:

- di voler optare
- di non voler optare (*la norma richiede solo l'esplicitazione dell'opzione, ma si crede utile evidenziare anche il diniego*)

per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall'art.116 DPR n.917/86 così come integrato dal D.M. 23 aprile 2004, per il triennio 2013-2015.

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

I formulari operativi

Fac simile di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari

Dichiarazione degli intermediari per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Agente/Intermediario:

.....
domiciliato in
Codice fiscale Partita Iva
Iscritto al R.I. di al n. Rea

Ditta Committente:

.....
domiciliata in
Codice fiscale
Partita Iva

Il sottoscritto (*intermediario*) con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2014**, stante l'utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere da tale beneficio.

Luogo e data

firma